

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

| | | |
|------------|--------------|-------------|
| Anno: 2011 | Numero: 8277 | Sezione: IV |
|------------|--------------|-------------|

Soggetto imputato

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------|---|
| Datore di lavoro pubblico | Datore di lavoro privato | C.S.E. | <input checked="" type="checkbox"/> Dirigente |
| Responsabile dei lavori | Committente | Preposto | R.S.P.P. |
| Lavoratore | Altro: | | |

Esito

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Assoluzione | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condanna: | pena detentiva | pena pecuniaria | Penale sia detentiva che pecuniaria | <input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: No | | | | |
| Risarcimento alla costituita parte civile: Non specificato | | | | |
| Altro: | | | | |
| Quantum: non specificato | | | | |
| Gradi precedenti | | | | |
| 1° Grado: Tribunale di Taranto. | | | | |
| 2° Grado: la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado ha disposto non farsi menzione della condanna inflitta a Pi., B. e Z. nei certificati del casellario giudiziario. | | | | |
| Precedente giudizio di Cassazione: no | | | | |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no | | | | |

Classificazione dell'evento

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia | Non riguarda un infortunio | | |
| Tipo di evento: | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale | Mancata tutela | | |
| Tipo di infortunio: | lesioni | <input checked="" type="checkbox"/> Morte | | |

Fattispecie

| |
|---|
| Nel reparto Preparazione Minerali, Agglomerazione e Produzione calcare e calce dello stabilimento "X", erano in corso lavori di ripristino del braccio ruota di ripresa di una macchina combinata di messa a parco e ripresa minerale BM1, da parte di dipendenti della ditta "Y"s.r.l., cui tali lavori erano stati appaltati dalla "X". Contemporaneamente era impegnata, nella manutenzione di altri apparati della stessa macchina, anche una squadra di dipendenti della società "Z" e della stessa "X", nella quale operava D.P., che lavorava sul piano di campagna, nonchè F.P. e S.C. che si erano sistemati sul bilanciere della macchina a notevole altezza dal suolo. Nel corso dei lavori si verificava un collasso in due punti della macchina bivalente BM1 che a sua volta determinava un'azione autoscatenante delle colonne di sostegno del bilanciere che era meccanicamente collegato ad esso e sul quale stavano lavorando gli operai. |
|---|

Soggetto leso

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Altro: |
| Ulteriori soggetti lesi: | | | | |

Tipologia del luogo di avvenimento

| | | | |
|----------|--|---------|--------|
| Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Privato | | |

Principio di diritto

| |
|--|
| Il Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza insegna che il committente risponde penalmente degli eventi dannosi, comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dall'appaltatore, quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità. Inoltre la Sezione 4 con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005 ha stabilito che in caso di appalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dal |
|--|

committente in esso inserendosi anche l'attività dell'appaltatore per l'esecuzione di un'opera particolare, e, non venendo meno l'ingerenza del committente e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un'esclusione della responsabilità del committente è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto al committente, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione del committente dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità del committente, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l'appaltatore. E' ius receptum che in materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri - doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni- tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purchè vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità. Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali. D'altronde l'adesione alla tesi di una possibilità di una delega ampliata di funzioni, costituisce palese violazione della ratio dell'intero D.P.R. n. 547 del 1955, il quale, con l'espressione "competenze" ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso | Ricorso inammissibile |
| Annullamento: | <i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.L., perché il fatto a lui ascritto non costituisce reato. Rigetta i ricorsi di Q.G., Z.S., P.G., PI.Fr. E B.G. che condanna la pagamento delle spese processuali. | |

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.